



COMUNE DI VILLASOR

Provincia del Sud Sardegna

I CERTIFICATI ANAGRAFICI

Il rilascio di certificati anagrafici (*art. 33 del D.P.R. n. 223/1989*) e di certificati ed estratti degli atti dello stato civile (*artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 396/2000*) viene effettuato in tempo reale agli sportelli dell'ufficio anagrafe a fronte di richiesta scritta contenente le generalità del richiedente, quelle della persona cui si riferisce il certificato e l'uso al quale è destinato ai fini dell'accertamento del regime fiscale cui deve essere assoggettato ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (*Legge n. 183/2011*), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (*art. 40 D.P.R. n. 445/2000*). Pertanto a far data dal 1° gennaio 2012, i cittadini nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, **NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI** (*che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati*) e si assumeranno l'onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio (*art. 47 D.P.R. n. 445/2000*) o di certificazioni (*art. 46*). Ciò significa che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all'ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico. Se le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi **nullo o, quanto meno, inefficace**. Essi dovranno, al contrario, acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero accettare le dichiarazioni sostitutive prodotte dell'interessato.

Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici potranno essere richieste nell'ambito dei rapporti con soggetti privati (*banche, imprese, assicurazioni, società sportive, ecc.*) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l'autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente (*art. 2, D.P.R. n. 445/2000*). Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: **"il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"**.

REGIME FISCALE



NON È NELLA FACOLTÀ DEL RICHIEDENTE IL CERTIFICATO ANAGRAFICO DECIDERE SE LO STESSO VADA IN BOLLO OPPURE IN CARTA LIBERA E NEPPURE DISCREZIONE DEGLI UFFICI CHE RICHIEDONO O RILASCIANO ATTI.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 della tariffa (*all. A*) del D.P.R. n. 642/1972, **i certificati anagrafici sono SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE**, pertanto il funzionario che li emette deve redigerli applicando la marca da bollo da Euro 16.00.

I certificati anagrafici possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo (*comunemente chiamati "in carta semplice"*) solo per gli usi espressamente previsti dalla Legge (*tabella B del D.P.R. n. 642/1972*), nonché dalle specifiche leggi speciali.

L'esenzione dal bollo è specificata, mai generica. **Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, se ritengono di avere diritto all'esenzione, devono OBBLIGATORIAMENTE indicare l'uso e la norma di legge che la prevedono. Uso e norma che dovranno essere riportati dal funzionario sul certificato.** Si specifica che l'acquisizione di tale notizia, poiché conseguente all'adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra tra i fini istituzionali dell'ente e pertanto non costituisce violazione della privacy.

Poiché il certificato rilasciato al privato è normalmente fuori dalla tabella B del D.P.R. n. 642/1972 e dalle altre norme, ne consegue che tutti i certificati scontano la vigente imposta di bollo, **esclusi:**

- **Quelli rilasciati dall'ufficio di stato civile** (*nascita, matrimonio, morte, pubblicazioni di matrimonio*);
- **Quelli richiesti dagli organi giurisdizionali** (*adozione, divorzio, separazione, processo penale, tutela e curatela, art. 13 della tabella*) che come noto non rientrano nella competenza del D.P.R. n. 445/2000;
- **I certificati di esistenza in vita o simili per le pensioni estere** (*art. 9 della tabella*);
- **Quelli richiesti da privati per cui è prevista l'esenzione dalla sopraccitata tabella** (*Associazioni sportive affiliate al CONI, le cooperative sociali/ONLUS, art. 27bis della tabella, le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri generali, art. 8 della legge n. 266/1991*);
- **Quelli richiesti dagli Studi Legali per uso notifica atti giudiziari** (*art. 18 D.P.R. n. 115/2002*).

Spetta, altresì, al soggetto richiedente specificare se, in relazione all'uso dell'atto, sussistano norme che prevedano delle esenzioni in quanto l'agevolazione non può essere presunta dal funzionario del servizio Anagrafe. Per tale motivo i certificati anagrafici esenti da bollo devono riportare l'esatta indicazione della norma che ne giustifica l'emissione in carta semplice.

Entrando nello specifico, le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non supera i 1.033 Euro davanti al Giudice di Pace. Rimangono sempre valide le esenzioni in ambito di giustizia:

- Art. 3 della **tabella B del D.P.R. n. 642/1972** nel contesto dei "procedimenti in materia penale";
- Art. 12 della medesima tabella con l'indicazione dichiarata in maniera specifica e non generica (*il solo comma 2 prevede almeno quattro casi distinti*);
- **Per il gratuito patrocinio per cui vanno indicati (sulla richiesta) gli estremi del Decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in caso contrario la motivazione non può essere considerata pertinente in quanto evasiva;**
- La certificazione (*richiesta da privati o avvocati*), ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987, per pratiche di divorzio e separazione personale.

Per quanto riguarda le successioni, l'esenzione prevista **dall'art. 5 della tabella B del D.P.R. 642/1972** "ad uso successione", si riferisce alla denuncia di successione che l'erede faceva all'Agenzia delle Entrate. Oggi è sufficiente l'autodichiarazione, per cui i certificati anagrafici, le autenticazioni di firme e/o di copie richiesti per notaio "ad uso successione", sono soggetti ad imposta di bollo.

Sono soggetti a bollo anche i documenti richiesti per la banca per mutui, per banco posta (*apertura conti correnti anche per l'accredito delle pensioni, libretti postali, liquidazione buoni fruttiferi agli eredi, estinzione conti e posizioni varie*), per assicurazioni per l'accensione o l'estinzione di polizze di qualsiasi tipo, per i CAAF (*che sono soggetti privati e non godono di alcuna esenzione "sui certificati"*).

Discorso diverso, invece, per lo stato di famiglia per assegni familiari: è vero che viene richiesto dai datori di lavoro ma, essendo la richiesta ai fini INPS, tale certificato non va rilasciato; come non devono essere rilasciati i certificati per l'INPDAP, i certificati per uso tributario (art. 5), i certificati per permesso di soggiorno ecc., tutti questi documenti devono solo essere acquisiti d'ufficio dalle competenti amministrazioni.

Si rende altresì noto che, a seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 41 del citato D.P.R. n. 445/2000, dal 1° gennaio 2012 i certificati anagrafici e di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile avranno una validità di 6 mesi dalla data del loro

rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore. Resta, invece, confermata la validità ILLIMITATA per i certificati attestati stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni (es. nascita, morte).

La decertificazione non si applica in occasione della presentazione delle liste e delle candidature in quanto non è ammissibile l'autodichiarazione nel procedimento elettorale preparatorio, mentre per quanto riguarda il certificato di godimento dei diritti politici da presentare alle Pubbliche Amministrazioni essendo a tutti gli effetti "certificati", sono sottoposti alle vigenti disposizioni.

INFORMAZIONI GENERALI SU: IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA

Il bollo è un'imposta riscossa dallo Stato in connessione alla formazione o all'uso di atti, certificati, registri o documenti individuati nella normativa vigente.

I diritti di segreteria sono un corrispettivo versato al Comune per un'attività da esso svolta. La misura dei diritti di segreteria per le pratiche demografiche è fissata dalla Tabella D allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente.

L'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 stabilisce che sono SOLIDALMENTE OBBLIGATI al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regolare con l'imposta o che degli stessi facciano uso.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente".
- D.P.R. 30 agosto 1989, n. 223 "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo".